

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2002

Modificazioni della direttiva 76/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27;

Vista la direttiva 2001/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2001, recante ventunesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 recante "Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999 concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze riportate nell'allegato del presente decreto sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29 e 31 dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come sostituito dal decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998 e modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999.

Art. 2.

1. Nella premessa dell'appendice all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, è aggiunta la seguente nota R: "Nota R. La classificazione "cancerogeno" non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulti maggiore rispetto a 6 μ m".

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 18 gennaio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108

Allegato

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
4 - cloroanilina	[612-137-00-9	[203-401-0]	106-47-8	

Fibre ceramiche refrattarie; | | | |
 fibre per scopi speciali, | | | |
 escluse quelle espressamente | | | |
 indicate nell'allegato 1 | | | |
 della direttiva 67/548/CEE: | | | |
 (fibre artificiali vetrose | | | |
 (silicati) che presentano | | | |
 un'orientazione casuale e un | | | |
 tenore di ossidi alcalini e | | | |
 ossidi alcalino-terrosi (Na | | | |
 in base 2 O + K in base 2 O + | | | |
 CaO + MgO + BaO) inferiore o | | | |
 pari al 18% in peso) [650-017-00-8 | | | R

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione categoria 2

Sostanze	Numero indice	Numero CE	Numero CAS	Note
6-(2-cloroetil)-				
6(2-metossietossi)-				
2,5,7,10-tetraossa-				
6-silaundecano;				
etacelasis	[014-014-00-X	[253-704-7]	[37894-46-5]	